

Allegato 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

AVVERTENZA

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente/aderente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI:

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it).

ATTENZIONE: spuntare questa casella e riempire il box sottostante in caso di addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario

- | |
|--|
| <p>a) Cognome e Nome, dipendente della Banca Nazionale del Lavoro SpA (di seguito "BNL") addetto all'intermediazione dei contratti assicurativi oggetto dell'offerta.</p> <p>b) svolge l'attività di intermediazione assicurativa per conto di Banca Nazionale del Lavoro SpA (di seguito "BNL") iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 01/10/2007 numero 000201446, sezione D.</p> <p>c) con sede in Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma</p> <p>d) recapito telefonico +39 06/47021 indirizzo internet www.bnl.it e www.hellobank.it, casella e-mail centro_relazioni_clientela@bnlmail.com PEC assicurazioni@pec.bnlmail.com</p> <p>e) si segnala che l'IVASS è l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta</p> |
|--|

ATTENZIONE: spuntare questa casella e riempire il box sottostante in caso di intermediario iscritto alla lettera E del RUI

- | |
|---|
| <p>a) Cognome e Nome, dipendente/agente della Banca Nazionale del Lavoro SpA addetto all'intermediazione dei contratti assicurativi oggetto dell'offerta.</p> <p>b) iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data _____ numero _____ sezione E;</p> <p>c) sede operativa in Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma.</p> <p>d) recapito telefonico +39 06/47021 indirizzo internet www.bnl.it e www.hellobank.it casella e-mail centro_relazioni_clientela@bnlmail.com PEC assicurazioni@pec.bnlmail.com</p> <p>e) svolge l'attività di intermediazione assicurativa per conto di Banca Nazionale del Lavoro SpA con sede in Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 01/10/2007 numero 000201446, sezione D.</p> <p>f) si segnala che l'IVASS è L'Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.</p> |
|---|

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. la Banca ha messo a disposizione nei propri locali oppure pubblicato sui propri siti internet i seguenti elenchi:
1. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018
- b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza è possibile per il contraente/aderente richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi Si

precisa che

- ATTENZIONE:** spuntare questa casella in caso di addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario

a) La BNL, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas SA, non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.

- ATTENZIONE:** spuntare questa casella in caso di intermediario iscritto alla lettera E del RUI

a) L'intermediario iscritto alla lettera E non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. La BNL, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas SA, non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo che riguarda:

- il comportamento della Compagnia o la violazione, da parte della stessa Compagnia, di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri), direttamente alla Compagnia, come indicato nel DIP aggiuntivo
- il comportamento dell'intermediario, o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), tramite:
 - posta ordinaria a:
BNL Gruppo BNP Paribas
Ufficio Reclami
Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma
 - per e-mail a: reclami@bnlmail.com
 - per posta certificata a: reclami@pec.bnlmail.com

Il reclamo sarà trattato dall'apposita funzione reclami dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario che avrà cura di rispondere entro quarantacinque giorni dalla presentazione del reclamo.

Inoltre il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero in caso di mancata risposta entro i termini di legge può rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione ovvero può

rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale indicati nel DIP aggiuntivo.

ALLEGATO 4 - TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Si specifica che Banca Nazionale del Lavoro consegna, per maggiore trasparenza nei confronti della propria clientela, tale documento anche nei casi di vendita diversi da offerta fuori sede o in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Banca Nazionale del Lavoro iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 01/10/2007 numero 000201446, sezione D.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.